

**§ 72. - D.M. 3 dicembre 1999. Progetto di sviluppo Alto Adriatico.** (G.U. 29 dicembre 1999 n. 304).

**Art. 1.** È vietata l'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

**Art. 2.** Con apposito accordo di programma tra Ministero dell'ambiente, regione Veneto e Concessionario del titolo minerario sono individuati i giacimenti più distanti dalla costa per i quali possa essere autorizzata, con le ordinarie procedure, una prima fase sperimentale di coltivazione e sono definiti la rete di monitoraggio della subsidenza indotta dall'attività di estrazione, le modalità di monitoraggio.

**Art. 3.** È istituita una commissione tecnico-scientifica di elevata qualificazione, composta da tre rappresentanti designati dal Ministero dell'ambiente, da tre rappresentanti designati dalla regione Veneto e da un presidente nominato d'intesa, con il compito di definire la rete di monitoraggio della subsidenza indotta dall'attività sperimentale di cui all'art. 2 e di verificare annualmente l'aggiornamento dei modelli e delle modellazioni numeriche del Concessionario del titolo minerario, i risultati delle attività di monitoraggio e la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione delle attività di coltivazione stabilite al successivo.

**Art. 4.** La coltivazione di ulteriori giacimenti può essere autorizzata subordinatamente all'esito positivo della coltivazione sperimentale di cui all'art. 2, mediante la stipula di un nuovo accordo di programma. L'avvio della coltivazione sperimentale nei giacimenti più distanti deve comunque rispettare le seguenti condizioni:

*a)* prima dell'inizio delle attività di coltivazione deve essere predisposta una rete di monitoraggio della subsidenza di alta precisione in corrispondenza della linea di costa e lungo linee trasversali ad essa, previo posizionamento di una adeguata rete di capisaldi geodetici da verificare periodicamente;

*b)* prima dell'inizio delle attività di coltivazione deve essere effettuata a cura del Concessionario del titolo minerario, e verificata dalla commissione di cui all'art. 3, la simulazione modellistica della subsidenza secondo scenari conservativi, mediante i modelli più avanzati disponibili; tale simulazione dovrà tenere conto degli effetti cumulati indotti dall'estrazione nei giacimenti singoli e nel loro complesso. Sarà cura della commissione medesima fissare le modalità di monitoraggio della subsidenza durante la fase sperimentale di coltivazione individuando il numero e l'ubicazione degli eventuali pozzi di sondaggio geognostico. Il monitoraggio dovrà essere tale da descrivere compiutamente le caratteristiche geomeccaniche e idrogeologiche degli strati compresi tra fondo marino e il giacimento;

*c)* per ogni giacimento, i pozzi individuati come al punto *b)* devono essere predisposti per il rilevamento della subsidenza attraverso la tecnica dei markers radioattivi ed eventualmente di altre tecniche più avanzate attraverso le quali risulti apprezzabile una subsidenza anche di valore inferiore a 1 cm nell'arco di dieci anni;

*d)* in corrispondenza del limite delle 6 miglia nautiche dalla costa la subsidenza, simulata per scenari conservativi attraverso l'applicazione dei modelli e controllata attraverso il sistema di monitoraggio, non dovrà superare 1 cm in dieci anni, valore in prossimità del quale le attività di coltivazione devono essere interrotte;

*e)* il monitoraggio deve proseguire per l'intera durata della coltivazione e per almeno i dieci anni successivi.

Il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto ogni due anni dall'inizio della sperimentazione di cui al punto 2 procedono ad una verifica dello stato di attuazione dell'Accordo di programma sopra definito, anche sulla base di un rapporto della commissione tecnico-scientifica che dia conto delle previsioni fornite dai modelli di simulazione della subsidenza, aggiornate con i dati sperimentalmente ottenuti attraverso le attività di monitoraggio. Sulla scorta di tale rapporto il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto potranno decidere se considerare conclusa la fase di sperimentazione o proseguire con verifiche a cadenza biennale.